



COMUNE DI TRINO – SPORTELO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 17463

**PROVVEDIMENTO SUAP N. 18 DEL 04/12/2019
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE(A.U.A.)
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i.)**



IL RESPONSABILE DELLO SPORTELO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

In relazione all'istanza pervenuta a questo SUAP in data 01/07/2019 prot. comunale n. 2019/09473 – pratica SUAP n. 114/2019 dalla Ditta S.O.G.I.N. S.p.A. – C.F. 05779721009 con sede legale in Roma, Via Torino n. 6 ai fini della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. - Provvedimento SUAP del Comune di Trino n. 3 del 11/08/2015, a seguito dell'installazione del nuovo impianto di fitodepurazione presso lo stabilimento sito in Trino (VC) Strada Provinciale 31 bis del Monferrato; Inoltrata l'istanza alla Provincia di Vercelli in quanto autorità di competenza con Pec prot. comunale n. 2019/10194 del 11/07/2019;

Dato atto che da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli – Area Ambiente – sono stati richiesti i dovuti pareri agli Enti, Società, Imprese, Associazioni ecc. competenti in materia ambientale per la definizione dell'iter istruttorio con predisposizione del quadro prescrittivo;

Vista la comunicazione pervenuta da parte della Provincia di Vercelli – Area Ambiente - Ufficio A.U.A., prot. comunale n. 2019/16210 del 14/11/2019, con la quale viene trasmesso al SUAP il Provvedimento provinciale n. 179 del 12/11/2019 avente per oggetto: "D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ARTICOLO 4, PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA S.O.G.I.N. S.P.A. – COMUNE DI TRINO";

Visto il PARERE FAVOREVOLE del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del 03/12/2019 relativo alla SCIA edilizia pratica SUAP n. 183/2019, prot. comunale n. 2019/15632 del 04/11/2019, pervenuta a completamento delle precedenti pratiche SUAP n. 87/2019 e n. 114/2019, collegate al procedimento di installazione del nuovo impianto di fitodepurazione;

RILASCIA

il presente provvedimento conclusivo di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE a favore della Ditta **S.O.G.I.N. S.p.A. - C.F. 05779721009 con sede legale in Roma, Via Torino n. 6**, ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in **Trino (VC) - Strada Provinciale 31 bis del Monferrato**, secondo le specifiche e le prescrizioni dettagliate nel Provvedimento provinciale n. 179 del 12/11/2019 e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'autorizzazione Unica Ambientale ha validità di QUINDICI anni dalla data di rilascio da parte del SUAP.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente Provvedimento SUAP n. 3 del 11/08/2015 rilasciato a seguito del Provvedimento provinciale n. 1591 del 07/07/2015.

Trino 04/12/2019

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg decorrenti dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, o entro 120 gg ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE SUAP
Dott.ssa Simona Bassignana

Simona Bassignana

COMUNE DI TRINO
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente atto a:

mediante consegna avvenuta a mani di Matteo da Forno, qualificatosi da incarico

Luogo e data Trino 12/12/2019

Firma per ricevuta Stefano Cottarelo Il Messo Comunale [firma]



mediante servizio postale con raccomandata A/R n° _____

spedita in data _____ dall'Ufficio Postale di Trino

Il Messo Comunale _____



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SOCIO
ECONOMICO - AMBIENTE - TERRITORIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AUA - EDUCAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento N. 179 DEL 12/11/2019

OGGETTO: D.P.R. 13/03/2013, N. 59, ARTICOLO 4. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA SO.G.I.N. S.P.A. - COMUNE DI TRINO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Con provvedimento n. 1591 del 07/07/2015 (confluito nel provvedimento del SUAP del Comune di Trino Vercellese n. 10627 /2015) la Provincia ha adottato una Autorizzazione Unica Ambientale a favore Ditta **SO.G.I.N. S.p.A.** (codice fiscale 05779721009), con sede legale in Roma, Via Torino n.6, ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in **S.R. 31 bis in Comune di Trino (VC)**;

Il provvedimento ha sostituito l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emesse dalla Provincia e recepite dal SUAP del Comune di Trino, rispettivamente con provvedimenti n. 17 del 08.04.2014 n. 19 del 24.06.2014.

Il giorno 11/07/2019, PEC ricevimento n. 1759, è pervenuta dal SUAP del Comune Trino istanza di modifica sostanziale di A.U.A. per la realizzazione di un sistema di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale a valle delle fosse Imhoff finalizzato al trattamento delle acque reflue

domestiche recapitanti al punto di scarico n.2 .

La domanda è stata presentata a seguito di una Conferenza dei Servizi preliminare convocata dal SUAP del Comune di Trino, ai sensi del DPR 160/2010, e tenutasi il 13/06/2019 ai fini del rilascio dei titoli edilizi necessari agli interventi di revamping dell'impianto. Detti interventi riguardano sia il trattamento delle acque reflue recapitanti al punto di scarico di n.2, sia la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento. Come emerge dal verbale della Conferenza (pervenuto alla Provincia con PEC n. 17415 del 10/07/2019) è stato acquisito il parere dell'ASL competente (nota n. 61402 del 13/06/2019) .

In data 31/07/2019, al fine di valutare l'istanza di modifica dell'A.U.A. , la Provincia ha convocato un tavolo tecnico istruttorio cui hanno partecipato, oltre alla SOGIN SpA, A.R.P.A., A.S.L. e Comune di Trino. Il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti con PEC n. 19935 del 08/08/2019 e ad esso integralmente si rinvia. In quella sede la Ditta proponente ha fornito un primo riscontro alle richieste di chiarimento/integrazione formulate da ASL nel parere sopra richiamato e si è riservata di rispondere alle richieste di precisazioni e chiarimenti formulati dagli altri Enti.

In data 30/09/2019 (PEC ingresso n. 23817) il SUAP del Comune di Trino ha trasmesso le integrazioni presentate dalla ditta SOGIN SpA ed ha convocato una Conferenza dei Servizi conclusiva in data 16 ottobre 2019, trasmettendo anche il parere definitivo di ASL.

Con PEC n. 25153 del 14/10/2019 è pervenuto il parere di A.R.P.A.

In data 16/10/2019 si è tenuta la Conferenza dei Servizi presso il SUAP del Comune di Trino; essa si è conclusa con parere favorevole con prescrizioni (il relativo verbale è pervenuto con PEC n.25458 del 16/10/2019) .

Tutto cio' premesso,

DATO ATTO che non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica sostanziale e che, pertanto, è possibile emettere un nuovo atto in sostituzione del provvedimento n. 1591 del 07/07/2015 comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. ;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. ;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive di seguito SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del

provvedimento di modifica sostanziale di A.U.A. così come richiesto dalla **SO.G.I.N. S.p.A.** (codice fiscale 05779721009), con sede legale in Roma, Via Torino n.6, ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in **S.R. 31 bis in Comune di Trino (VC)**;

RILEVATO CHE il provvedimento sostituirà il provvedimento provinciale n. 1591 del 07/07/2015;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i. ;

DISPONE

- **di accogliere l'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A.** pervenuta in data 11/07/2019 , PEC ricevimento n. 1759 ;
- **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale** richiesta dalla Ditta **SO.G.I.N. S.p.A.** (codice fiscale 05779721009), con sede legale in Roma, Via Torino n.6, ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in **S.R. 31 bis in Comune di Trino (VC)** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- **di stabilire** che a far data dall'efficacia del provvedimento finale del SUAP è da considerarsi decaduto e sostituito dal presente atto il provvedimento di A.U.A. n. 1591 del 07/07/2015;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
3. qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
4. di stabilire che in caso di variazione della titolarità della presente autorizzazione, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione almeno 30 giorni prima della variazione tramite lo SUAP territorialmente competente;
5. la Ditta dovrà comunicare allo SUAP competente per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
6. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
7. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
8. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni

e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

9. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di rinnovo **almeno SEI mesi prima** della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
10. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
11. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
12. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

DISPONE

- ♣ che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP di Trino (VC) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa e a trasmetterla ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (Provincia di Vercelli, ARPA, Comune, ASL), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- ♣ che l'Autorizzazione Unica Ambientale **ha validità di QUINDICI anni** dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dello SUAP;
- ♣ che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- ♣ di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

Allegato A: prescrizioni in materia di scarichi idrici

Allegato B: prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

Vercelli, li 12/11/2019

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A – Prescrizioni in materia di scarichi idrici

Ditta SOGIN S.p.A.
 Stabilimento di Trino V.se (VC) – S.S. 31 bis

punti di scarico come da elaborato grafico allegato all'istanza	tipologia acque reflue	sistema di depurazione	recapito dei reflui	codice SIRI o localizzazione scarico
2	<p>acque reflue industriali, come da elaborato grafico allegato all'istanza, composte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acque meteoriche raccolte nell'area Sud Est del rilevato di Centrale; • acque meteoriche raccolte dal sistema di contenimento dei serbatoi di allagamento e di emergenza. Lo scarico di queste acque è controllato e procedurato ed avviene previo campionamento ed analisi radiometrica del liquido; • reflui provenienti dalla vasca di sentina della palazzina uffici che raccoglie i liquidi provenienti dagli impianti di condizionamento e le acque meteoriche del corridoio esterno ed interrato della palazzina uffici; • acque bianche e nere provenienti dalla palazzina uffici e da tutti i servizi igienici dell'edificio B, previa depurazione in impianto di trattamento a fanghi attivi (punto di campionamento 2C-1); 	<p>impianto di trattamento a fanghi attivi e sistema di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale</p>	<p>Fiume Po</p>	<p>VC2148455</p>
4	<p>acque reflue industriali, come da elaborato grafico allegato all'istanza, composte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acque meteoriche raccolte sul piazzale lato Sud Ovest del rilevato di Centrale; • reflui provenienti dalla sentina di sala macchine (punto di campionamento 4C-1); • reflui provenienti dall'impianto di deionizzazione ad osmosi inversa (punto di campionamento 4C-2); • reflui provenienti dal troppo pieno della vasca di accumulo (punto di campionamento 4C-4); • acque meteoriche raccolte nella vasca di contenimento dell'olio dei trasformatori (punto di campionamento 4C-5); • reflui provenienti dalla zona nucleare (punto di campionamento 4C-6); <p>reflui provenienti dal laboratorio chimico convenzionale (punto di campionamento 4C-7). Questi ultimi non sono inviati direttamente allo scarico, ma vengono prima raccolti in una vasca di sentina.</p>		<p>Fiume Po</p>	<p>VC2148456</p>

5	<p>acque reflue industriali, come da elaborato grafico allegato all'istanza, composte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acque meteoriche raccolte nell'area Ovest del rilevato di Centrale; • acque provenienti dal troppo pieno del serbatoio pensile (riempito con acqua prelevata dai pozzi di Centrale); 		Canale Roggione	VC2148457
6	<p>acque reflue industriali, come da elaborato grafico allegato all'istanza, composte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acque meteoriche raccolte nell'area Nord del rilevato di Centrale; • acque di sfioro dell'edificio A depurate in una vasca a fanghi attivi e in n. 2 fosse biologiche dell'edificio A; • reflui provenienti dai drenaggi dei sistemi di condizionamento dell'edificio A e del locale serbatoi acqua potabile; • reflui provenienti dalla mensa (un degrassatore provvede ad una prima depurazione prima di inviare il refluo alla vasca a fanghi attivi (6C-1), ed il grasso separato è conferito a ditta specializzata ed autorizzata alla raccolta del rifiuto. Il pozzetto di campionamento delle acque depurate dalla vasca a fanghi attivi (6C-1) è separato dal pozzetto di campionamento finale (6C-2); • reflui provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi dell'edificio A e dell'infermeria; 	n. 1 vasca a fanghi attivi n. 2 fosse biologiche e n. 1 degrassatore	Canale Roggione	VC2148458
12	<ul style="list-style-type: none"> • acque meteoriche raccolte nel piazzale e dai pluviali dell'edificio Laboratorio Protezione Ambientale; • acque reflue domestiche, come da elaborato grafico allegato all'istanza, (punti di campionamento 12C-1, 12C-2 e 12C-3) unitamente agli scarichi dei lavandini e delle cappe del Laboratorio che vengono raccolte in una vasca, sottoposte a verifiche analitiche e scaricate se conformi alla legge; 	n. 3 fosse biologiche	Canale Roggione	VC2148459

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Trino V.se (VC) – S.S. 31 bis, sono classificate come industriali e domestiche secondo quanto previsto dall'art. 74 punti h) e g) del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. (codici SIRI per scarichi nel Fiume Po e nel Canale Loggione: VC2148455, VC2148456, VC2148457, VC2148458 e VC2148459).

Nella vasca di sentina della sala macchine (punto di scarico n. 4), inoltre, affluiscono tutte le perdite dei vari sistemi in servizio, essenzialmente costituite da acque di raffreddamento. Il sistema di scarico della sentina garantisce che la presenza di eventuali residui oleosi dovuti a perdite dalle apparecchiature in servizio nella sala macchine, rimangano nella vasca di sentina stessa; al segnale di arresto pompe, infatti, rimangono in vasca, sopra il battente di pescaggio delle pompe stesse, almeno 20 m³ di liquidi, mentre la presenza di oli di lubrificazione nell'edificio, è ormai nell'ordine di qualche decina di litri.

La vasca di sentina è, inoltre, dotata di allarme di bassissimo livello remotizzato in sala manovre. Periodicamente è previsto, a cura del reparto chimico, il campionamento della vasca di sentina.

Gli scarichi delle acque meteoriche raccolte nella vasca di contenimento dell'olio dei trasformatori, confluiscono nelle fogne di superficie del lato Ovest dell'impianto, dette vasche hanno la funzione di contenere le perdite accidentali di olio dovute a rottura del trasformatore T 12; la vasca progettata per il contenimento di almeno 60 m³ di olio, è dotata di setti di separazione per permettere il solo scarico dell'acqua ed, inoltre, è provvista di serranda per l'intercettazione manuale dello scarico. Attualmente,

detta vasca è sovradimensionata in quanto, precedentemente, era dedicata ai tre trasformatori di potenza per l'impianto in servizio; ora l'unico trasformatore rimasto ha una quantità di olio pari a 30 m³. La vasca di accumulo, infine, contiene acqua prelevata dai pozzi di Centrale.

Per quanto riguarda lo scarico della parte nucleare, si osserva che tutti i liquidi provenienti dal circuito primario, dai sistemi ausiliari ad esso associati, dai drenaggi delle piscine, dagli scarichi provenienti dai locali di decontaminazione, dai lavelli del laboratorio radiochimica, da tutte le pilette dei pavimenti della sezione nucleare della Centrale e dal serbatoio degli scarichi chimici non radioattivi, confluiscono e vengono stoccati in n. 3 serbatoi aventi ciascuno la capacità di 170 m³ ed in n. 2 serbatoi aventi ciascuno la capacità di 112 m³. In tali serbatoi confluisce anche l'acqua proveniente dai servizi di raccolta dei reflui provenienti dalla lavanderia, dopo essere stata purificata da un sistema ad evaporazione sotto vuoto che ne elimina, tra l'altro, i tensioattivi. I fanghi generati dal suddetto evaporatore vengono stoccati nella zona controllata e processati secondo le modalità previste per tutti i reflui provenienti da tale area.

I liquidi stoccati nei serbatoi sono essenzialmente costituiti da soluzioni diluite di acido bórico (utilizzato durante l'esercizio quale assorbitore di neutroni) in acqua demineralizzata, ed aventi una concentrazione di nuclidi radioattivi e stabile variabile.

Prima dello scarico in corpo idrico i liquidi, in funzione delle caratteristiche radiochimiche determinate, possono essere sottoposti ad un trattamento di purificazione avente lo scopo di ridurre a livelli trascurabili la radioattività. Al termine del trattamento, i liquidi sono analizzati sia dal punto di vista radiochimico che dal punto di vista chimico, ed il loro scarico è autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla prescrizioni tecniche della Licenza di Esercizio e, per la parte chimica, nel rispetto dei valori previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli scarichi della parte nucleare sopra elencati confluiscono in un collettore di scarico dotato delle apparecchiature di misura e dei sistemi di sicurezza previsti dal Manuale di Operazione per l'Esercizio dell'Impianto.

La linea proveniente dal sistema degli scarichi radioattivi si immette in un pozzetto tramite apposito distributore, da quest'ultimo, lo scarico è veicolato al corpo idrico (punto di scarico n. 4).

Nella parte nucleare di Centrale, ovvero nella zona controllata, sono conservati in un sistema sigillato 70 m³ di soluzione di Potassio Cromato a concentrazione pari a 900 mg/l come ione Cromato. La soluzione sarà destinata a purificazione mediante sistema di evaporazione sottovuoto, mentre i fanghi generati verranno stoccati nella zona controllata e processati secondo le modalità previste per tutti i reflui provenienti da tale area. Si esclude pertanto la presenza di ione Cromato nelle acque reflue della Centrale;

Così come a suo tempo comunicato, con nota n. 17853 del 23/03/2015 (ns prot. n. 12240 del 26/03/2015) la Ditta realizzato un impianto destinato al lavaggio degli automezzi di cantiere il quale, tuttavia, non va a modificare la situazione complessiva degli scarichi presenti nell'insediamento, in quanto le acque utilizzate nel processo saranno completamente riutilizzate e, ove ciò non sia possibile, allontanate come rifiuto.

PRESCRIZIONI SCARICO N. 2 (Fiume Po)

1. le fasi 5 e 6 contenute nel Disciplinare di gestione provvisoria, per le quali la Ditta richiede la deroga ai limiti di scarico, non dovranno essere effettuate nel periodo invernale in considerazione dell'ubicazione dello scarico (ZPS), della portata ridotta del corpo idrico (magra invernale) e del prolungamento del tempo necessario alla formazione/stabilizzazione del letto batterico;
2. il pozzetto di ispezione e campionamento dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione, prima del convogliamento al punto di scarico, dovrà essere posizionato in corrispondenza del punto di prelievo del campionatore automatico;
3. i dati relativi all'asportazione dei fanghi dovranno essere riportati su apposito registro (o su altro supporto informatico di registrazione) che andrà conservato presso lo stabilimento e mantenuto sempre a disposizione dell'Autorità di controllo;
4. deve essere garantita la corretta applicazione di quanto previsto al punto 9.0 "Aspetti di gestione e manutenzione del sistema di fitodepurazione" riportati nel documento "Centrale Nucleare di Trino – Progettazione esecutiva per il *revamping* dell'impianto biologico esistente" datato 04/05/2018;

5. le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro (o su altro supporto informatico di registrazione) che andrà conservato presso lo stabilimento e mantenuto sempre a disposizione dell'Autorità di controllo;
6. dovrà essere effettuata una verifica di funzionalità mediante analisi dei campioni dei liquami e dei reflui depurati con cadenza trimestrale;
7. eventuali sostituzioni delle specie arboree utilizzate dovranno garantire il corretto funzionamento dell'impianto di fitodepurazione e rispettare quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del 07/04/2014 n. 54-7409 s.m.i.(L.R. n. 19 del 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 recante "misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione);
8. deve essere data tempestiva comunicazione a Provincia ed A.R.P.A. di ogni intervento di manutenzione programmata e non, di eventuali guasti e malfunzionamenti o eventi che possano influire negativamente sulla funzionalità dell'impianto;
9. dovranno essere adottate le cautele necessarie ad evitare che i periodi di permanenza dei reflui nelle vasche di sollevamento, correlati ai tempi di attacco e stacco delle pompe, determinino fenomeni di setticizzazione delle acque;

PRESCRIZIONI COMUNI AI PUNTI DI SCARICO NN. 2, 4, 5 e 6 (Fiume Po e Canale Roggione)

- 1) devono essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/06 s.m.i. ;
- 2) deve essere garantita la corretta e costante efficienza delle impiantistiche di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti indicati al punto 1);
- 3) in caso di guasti o di incidenti, che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, gli scarichi devono cessare e del fatto deve esserne data tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Vercelli;
- 4) tutte le vasche di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antiriboccamento;
- 5) a partire dalla data di ricevimento del presente atto, devono essere effettuati, con cadenza almeno semestrale, autocontrolli delle acque reflue prodotte e scaricate. Il campionamento dovrà avvenire a valle dei sistemi di trattamento e prima della commistione con le acque meteoriche;
- 6) i dati analitici degli autocontrolli devono essere tenuti a disposizione del personale di controllo per almeno un anno, e dovranno essere inviati annualmente alla Provincia ed al Dipartimento A.R.P.A. di Vercelli;

PRESCRIZIONI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE AL PUNTO DI SCARICO N. 12 (Canale Roggione)

- 7) lo smaltimento è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile;
- 8) le acque reflue domestiche devono essere campionate immediatamente a valle delle fosse Imhoff e devono rispettare i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'Allegato 1 della LR13/90;
- 9) in caso di costruzione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo.

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I PUNTI DI SCARICO

- 10) il posizionamento ed il dimensionamento delle forme di trattamento delle acque reflue devono corrispondere a quanto stabilito nell'Allegato n. 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76...";
- 11) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento di cui al punto precedente, anche a mezzo di periodico allontanamento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
- 12) i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
- 13) i pozzetti di campionamento posizionati a valle delle forme di trattamento e prima della commistione con le acque meteoriche, devono essere mantenuti costantemente agibili, puliti e devono consentire il prelievo dei reflui;

- 14) dovrà essere garantito l'agevole e sicuro accesso all'impianto di depurazione e del punto di ispezione dei reflui in uscita;
- 15) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova e specifica autorizzazione.

CONSIDERAZIONI SULLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SMALTITE NELL'INSEDIAMENTO

Le **acque meteoriche** dell'insediamento vengono allontanate in corpi idrici superficiali. I punti di immissione, oltre a quelli indicati nella tabella sopra riportata, risultano essere i seguenti:

- punti nn. 1 e 13, così come indicato nella planimetria generale allegata all'istanza, nel Canale Roggione;
- punti nn. 7, 8, 9, 10, e 11, così come indicato nella planimetria generale allegata all'istanza nel Canale Magrelli;

Si prende atto che in corrispondenza dei punti n. 1 (area Est) e 5 (area Ovest) sono state installate n. 2 vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia.

ALLEGATO B

Aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015

Ditta SOGIN SpA - Centrale Nucleare - SR 31 bis snc – TRINO

- Il codice SIRA di stabilimento è **7331**
- Nello stabilimento sono presenti: una centrale termica (costituita da due caldaie) alimentata a gasolio e con potenza termica nominale pari a 4,2 MW associata al punto di emissione E1 e da un'officina di aggiustaggio - lavorazioni a caldo associato al camino E18 A/B.

Il presente allegato si compone di:

- SUBALLEGATO B1 - Aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015: quadro emissivo
- SUBALLEGATO B2 - Aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015: prescrizioni tecnico-gestionali per le emissioni in atmosfera
- SUBALLEGATO B3 - Aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015: planimetrie di stabilimento

Redattore: Istruttore direttivo tecnico dott.sa Paola Carello

SUBALLEGATO B1 - aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Centrale termica (caldaie BIASI 1 e 2 - 4,2 MWt)	4.000	24	C	260		Polveri totali	20 ⁽¹⁾	0,99	---
							CO	100 ⁽¹⁾		
							NOx (come NO ₂)	300 ⁽¹⁾		
							SOx (come SO ₂)	350 ⁽¹⁾		
E2	Ventilazione Impianto e Impianto di trattamento rifiuti radioattivi a bassa attività mediante incenerimento	154.000	24	C	20	Autorizzato ai sensi del D. Lgs. 230/1995				
E3	Gruppo Elettrogeno A (3,9 MWt - gasolio)	5.500	saltuario	---	350	art. 273-bis comma 16 - Parte V - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		10,0	0,392	---
E4	Gruppo Elettrogeno B (3,9 MWt - gasolio)	5.000	saltuario	---	350	art. 273-bis comma 16 - Parte V - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		10,0	0,392	---
E5	Diesel sistema protezione fisica PF (120 kWe - gasolio)	400	saltuario	---	350	art. 273-bis comma 16 - Parte V - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		6,0	0,194	---
E6	Motopompa di emergenza	700	saltuario	---	200	art. 273-bis comma 16 - Parte V - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		3,0	0,102	---
E7	Estrattore locale batterie	2.000	24	C	20	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.				
E8	Laboratorio chimico freddo	3.200	saltuario	C	lettera j) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1			5,1	---	---
E9A	Ventilazione sala manovre	800	24	C	20	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		8,7	0,70x0,70	---
E9B	Ventilazione zona sottoquadro e retroquadro	2.100	24	C	20	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		8,7	0,40x0,40	---
E10	Ventilazione palazzina uffici	3.200	24	C	20	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		8,1	0,40x0,40 0,325x0,325 0,325x0,325	---
E11	Ventilazione ed estrattori impianti di protezione fisica	15.200	24	C	20	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		5,1	0,194	---
E12	Mensa e spogliatoi	14.200	24	C	20	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		8,8	0,70x0,70 0,70x0,70	---

⁽¹⁾ I limiti emissivi devono essere riferiti al 3% di O₂

Punto di emissione	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E14	Cappa LPA	1.600	saltuario	C	lettera j/ s.m.i.: Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1	Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1	152/2006 e s.m.i.	8,4	0,180	---
E15	Sfiati serbatoi olio combustibile									
E16	Sfiato serbatoio gasolio centrale									
E18 A/B	Lavorazioni a caldo officina di aggiustaggio	---	saltuario	C	---	polveri totali comprese nebbie oleose	10	6,8	0,160	---
E19	Locale trattamento matrici ambientali	---	saltuario	C	lettera j/ s.m.i.: Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1	Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1	152/2006 e s.m.i.	2,5	0,160	---

SUBALLEGATO B2 - Aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015
Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate e diffuse

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel suballegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel suballegato B1 sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101$ MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel suballegato B1.
- 4) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel suballegato B1.
- 5) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ispezione, delle metodiche specifiche e delle frequenze dei controlli di tutti i sistemi di abbattimento presenti in stabilimento e dei serbatoi interrati per lo stoccaggio del gasolio dovranno essere annotate su un apposito registro che dovrà essere reso disponibile alle autorità di controllo, dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, etc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- 6) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 7) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 8) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 9) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 10) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno.
- 11) Per i gruppi elettrogeni (E3, E4, E5 ed E6) la Ditta dovrà comunicare, **entro il 31 marzo** di ogni anno, il numero effettivo di ore di funzionamento riferito all'anno precedente.

- 12) I sistemi di aspirazione delle apparecchiature denominate "Affilatrice Nebes" e "Smerigliatrice fissa Morini & Bossi" - installate nell'officina dell'edificio B, con reimmissione dell'aspirato nello stesso ambiente di lavoro, devono essere dotati di opportuno sistema di filtrazione dell'effluente.
- 13) Il punto di emissione E18 A/B (Lavorazioni a caldo officina di aggiustaggio) deve essere dotato di opportuno sistema di filtrazione (filtro a cartuccia).
- 14) La Ditta deve effettuare sul **camino E1** gli **autocontrolli periodici** con **periodicità annuale** (ovvero entro i 12 mesi successivi all'ultimo autocontrollo) e sui **camini E18 A/B** con **periodicità triennale** (ovvero entro i 36 mesi successivi all'ultimo autocontrollo) verificando tutti i parametri riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni (suballegato B1).
- 15) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, gli **autocontrolli periodici** di cui al punto 13 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 16) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competenti, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**. Gli esiti degli autocontrolli **dovranno** essere espressi secondo le modalità adottate dalla Provincia e descritte sul sito web (<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/modulistica-per-istanza-aa>). **Il modello per l'espressione degli esiti degli autocontrolli non deve essere modificato.**
- 17) Le strategie di campionamento utili alla verifica di conformità ai limiti di emissione vigenti dovranno seguire i criteri indicati nel MU158/88 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni". I metodi di campionamento da utilizzare dovranno essere quelli riportati sul sito web della Provincia di Vercelli (<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento>), fatta salva la facoltà del gestore di adottare metodi differenti a quelli di riferimento a condizione di rispettare i criteri espressi dalla norma UNI EN 14793, oppure laddove non presenti metodi di riferimento, previo confronto con il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est.
- 18) I condotti di convogliamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee porte di misura dotate di opportuna chiusura, realizzate e posizionate secondo la norma UNI EN 15259:2008 ed UNI EN 16911:2013. La sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile in condizioni di sicurezza in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.). Dovranno essere previsti, a seconda della quota del piano di lavoro da raggiungere, sistemi manuali di sollevamento delle apparecchiature al punto di prelievo per effettuare i controlli, come ad esempio carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco o per quote superiori a 10 metri sistemi di sollevamento elettrico come argani o verricelli provvisti di sistemi frenanti.
- 19) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

**SUBALLEGATO B3 - Aggiornamento DD n. 1591 del 07/07/2015
Planimetria di stabilimento**

COMUNE DI TRINO
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
RELATA DI NOTIFICA

Anno 2019 il giorno 12 del mese di Dicembre
richiesto da Comune di Trino S.O.A.P.
Io sottoscritto dichiaro di aver notificato in ogni legale effetto
copia dell'atto che precede a: S.O.G.I.U. SpA

mediante consegna della stessa a mani di: Mattiada
Folli e: incaricato al dritto

PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICANTE - OPERATORE P.M.

Folli
Mattiada



[Handwritten signature]